

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bagnolo Piemonte nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ARTICOLO 2

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 3

Pertinenze delle abitazioni principali

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale degli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

Le agevolazioni sono concesse limitatamente per una cantina, un box, un posto auto e una tettoia per ogni abitazione principale.

ARTICOLO 4

Abitazione principale

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) sono equiparate all'abitazione principale se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.

ARTICOLO 5

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nella planimetria del territorio comunale allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 23/06/1999 è il seguente:

1. Aree destinate ad usi residenziali (Zone C – NI) secondo le definizioni contenute nella revisione n.1 al P.R.G. adottata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 14.09.1999:
 1. £ 50.000 = a mq. Microzona 1
 2. £ 30.000 = a mq. Microzona 2 – 3 – 4
1. Aree destinate ad usi produttivi (Zone I – A - D - D*)
Aree destinate ad usi turistici ricettivi (Zone T)
Zone I – A 25.000 a mq
Zone T 15.000 a mq
Zone D 12.000 a mq
Zone D* 4.000 a mq

I valori sopra determinati sono validi a partire dall'anno 2000 e valgono anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ARTICOLO 6

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione /elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di qualità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

ARTICOLO 7

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97 per le aree divenute inedificabili in relazione ad atti amministrativi approvati dall'Amministrazione Comunale, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art.5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art.5 della stessa legge quale area fabbricabile.

Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

Il rimborso è attivo a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.504/92.

ARTICOLO 8

Accertamenti

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997, n.218.

ARTICOLO 9

Modalità di versamento

Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera 1), del D.Lgs. 446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 10

Incentivi per il personale addetto

Nell'ambito della percentuale del gettito ICI destinata, ai sensi dell'art.3, comma 57, Legge 662 del 23/12/1996, al potenziamento degli Uffici Tributarî, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di progetti finalizzati.